



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura R.G. n° 1/2022 avente ad oggetto:

Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 - Piano del Consumatore proposto da LO PRESTI Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Simeoni;

Il Giudice Delegato dott. Francesca Vitale

Letti gli atti di causa ed esaminati:

- l'istanza per l'accesso alla procedura ex artt. 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012 del Signor LO PRESTI Benedetto relativamente al Piano del consumatore depositati in data 04.01.2022 e alla Relazione ex art. 9, co. 3-bis, l. 3/2012 del competente OCC a firma dell'Avv.to Gerardi Luciana come da successive integrazioni, le cui risultanze sono state confermate dal nuovo OCC Avv.to Casadonte Bruno, nominato in data 13.03.2024;

Osservato che:

-l'O.C.C., nella propria Relazione, ha riscontrato ed attestato la veridicità e la completezza dei dati esposti oltre che la fattibilità e la convenienza per i creditori del Piano;

-l'OCC in particolare, accertata la sussistenza rispetto all'istante dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità di cui agli artt. 6, comma 2 lett. b) e 7 l. 3/2012, in merito alla diligenza del debitore e dei creditori ed alla meritevolezza del proponente, ha osservato che:

1) lo stato di sovraindebitamento è stato determinato dalle esclusive necessità di mantenimento del debitore e della sua famiglia (composta da _____ e _____, e dalla concessione di un finanziamento richiesto per restituire alla Intesa SanPaolo S.p.A. un fido pregresso e un prestito ottenuto per coprire i primi mesi di mancata corresponsione della pensione, atteso che il debitore con sottoscrizione di un accordo quadro in data 08.07.2008, è stato

"esodato" dalla Banca Intesa SanPaolo presso la quale lavorava iniziando a percepire, da gennaio 2010, un assegno mensile straordinario, erogato dal Fondo Esuberi, dell'importo di € 2.100,00 a fronte dello stipendio mensile dell'importo di € 2.300,00 percepito in costanza di rapporto lavorativo;

- che in deroga al suddetto accordo, per effetto della Legge Fornero e del conseguente slittamento della finestra pensionistica, il sig. Lo Presti subiva una sospensione dell'erogazione dell'assegno straordinario previsto, dall'01.04.2014 fino a ottobre 2014, quando a seguito di provvedimento del Giudice [redacted] (cfr. doc. 1, piano) nominato per la moglie e la figlia [redacted], la Banca ha accettato di anticipare l'importo di € 22.000,00 al debitore (corrispondenti a 10 mensilità relative al periodo da aprile 2014 a febbraio 2015), imputando tuttavia tale somma non a titolo di emolumenti ma come fido straordinario;

- la sottoscrizione da parte del ricorrente, al momento del pensionamento, della cessione del quinto a copertura del suddetto fido concesso per l'importo di € 10.000,00, in ragione dell'impossibilità di poter adempiere all'obbligazione contratta con la Banca, viepiù considerati gli ulteriori debiti contratti con familiari e conoscenti nel periodo da aprile ad ottobre 2014 per complessivi € 18.000,00 (3.000,00 mensili);

- la situazione di irreversibile indebitamento dell'istante è stata causata dalla necessità di accudire e sostenere economicamente la moglie [redacted] (deceduta in data [redacted]) e la figlia [redacted],

- in ragione delle suindicate gravi esigenze familiari, l'istante aveva provveduto al sostentamento economico necessitante al nucleo familiare per spese vive, imposte, bollette, spese mediche, terapie e ricoveri, ad esclusione delle spese necessarie per la badante,

coperte in larga parte dalle pensioni percepite da moglie e figlia rispettivamente per € 805,00 e 515,00 mensili;

2) il Piano proposto risulta finalizzato ad assicurare ai creditori il pagamento di quota del loro credito compatibilmente con la situazione patrimoniale e finanziaria del proponente e migliorativa rispetto a quanto da loro ottenibile attraverso procedure esecutive, garantendo allo stesso tempo al debitore (e alla figlia a suo carico) un residuo reddito bastevole quantomeno a mantener un tenore di vita di poco superiore al limite di soglia di povertà, considerato che la soglia di povertà assoluta indicata dall'OCC sulla base degli indici Istat 2020 è pari a € 1.070,00;

3) il complessivo indebitamento alla data del Piano, e successive integrazioni, era pari ad € 148.510,78 di cui € 5.885,50 in prededuzione, € 3.285,04 privilegiati ed € 139.341,24 chirografari. La proposta del Piano del Consumatore, così come rimodulata nelle successive integrazioni al piano, predispone il pagamento di € 531,00 (compatibile con le esigenze minime di sostentamento del ricorrente) mensili da corrispondere nell'arco temporale di 120 mesi decorrenti dall'omologa, fino a un importo totale di € 63.720,00, prevedendo:

- l'integrale pagamento dei crediti in **prededuzione**, per la complessiva somma di € 5.884,50 così specificati 1) Compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, "Tutela dell'indebitato"; 2) Compenso dell'Avv. Gianluca Simeoni; 3) Compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che ha assistito l'istante nel precedente procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma;

- l'integrale pagamento dei crediti **privilegiati**, per la complessiva somma di € 3.285,04 vantati ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. e rappresentati dai tributi richiesti da Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., dall'Addizionale Comunale all'IRPEF derivante da avviso di accertamento, dalle tasse automobilistiche ex Art. 17 Legge 449/97 e dalla Tassa Smaltimento rifiuti per A.M.A;

- il pagamento dei creditori **chirografari** nella misura del 39,15% per € 54.550,46, relativamente a crediti vantati da: Agenzia delle Entrate(sanzioni amministrative); Compass Banca Spa (prestito personale); Intesa SanPaolo Spa (cessione del V e contratto di mutuo); Unicredit Banca Spa (prestito personale nn. e e fido cointestato n.); Finitalia Spa (carta di credito rateale nn. e finanziamento n.); Cofidis Spa(cartta di credito rateale n. , il cui complessivo ammontare è pari a € 139.341,24;

4) il pagamento del Piano appare sostenibile da parte del debitore, il quale dispone di una pensione di circa € 2.370,00 netti, cui va aggiunta la somma relativa alla pensione percepita dalla figlia Miriam, pari ad € 1.174,00 mensili, da cui si deve sottrarre l'importo di € 290,00 mensili a titolo di spese per bisogni personali autorizzati dal Giudice Tutelare e le spese della badante di € 1.110,00, per un residuo complessivo di € 2.144,00;


5) nelle suddette integrazioni l'OCC ha rappresentato la circostanza per cui non si prevede in futuro un miglioramento del trattamento pensionistico dell'istante né il conseguimento di nessun'altra utilità, atteso che il sig. Lo Presti non risulta essere titolare di beni immobili, né di altri beni liquidabili, ad eccezione di un'autovettura Ford tg. ed un motociclo Peugeot di cui l'OCC ritiene antieconomica la vendita, considerato l'irrisorio valore e la vetustà dei mezzi, da cui consegue che l'unica entrata disponibile rimane pertanto la pensione, da aggiungere a quella percepita dalla figlia, al netto delle spese necessarie di sostentamento;

6) a fronte delle dimissioni irrevocabili del precedente OCC Avv. Gerardi, in data 13.05.2024 l'avv. Gianluca Simeoni, confermava al nuovo Gestore Avv. Bruno Casadonte (nominato in data 13.03.2024) l'interesse del sig. Benedetto Lo Presti alla prosecuzione del presente giudizio confermando la precedente situazione patrimoniale in ordine alle percentuali di soddisfazione dei creditori come

indicate nella integrazione del piano del consumatore del 28.10.2022, precisando che: il saldo rimanente riferibile alla pratica di cessione del quinto n. [redacted] nei confronti di Intesa SanPaolo Spa, atteso il versamento delle rate in pendenza della presente procedura, ammontava al 02.05.2024 ad € 5.468,94; l'estratto delle cartelle di pagamento a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione risultante al 03.05.2024 ammontava ad € 3.990,22; il saldo del mutuo ipotecario [redacted] concesso da Intesa SanPaolo Spa, atteso il versamento delle rate in pendenza del piano, ammontava al 31.12.2023 ad € 28.430,69 e gli interessi versati al 31.12.2023 ammontavano ad € 2.08,91 (cfr. conteggi allegati, istanza prosecuzione procedura OCC Casadonte del 28.05.2024)

Rilevato che:

- il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed è stata dimostrata la situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012. Tale condizione ricorre, infatti, quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.
- per quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante; Le cause della crisi finanziaria, sono rinvenibili nelle esclusive necessità di mantenimento del debitore e della sua famiglia composta da moglie e figlia disabili, che hanno richiesto la copertura di spese mediche dovute a terapie, ricoveri ed assistenza quotidiana, nonché dal mancato ripianamento del debito relativamente a un fido pregresso e ad un finanziamento concesso per coprire i primi mesi di mancata corresponsione della pensione;
- tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte sino a quel momento dal ricorrente e la capacità



reddituale per fronteggiare le stesse secondo le scadenze originariamente pattuite;

- a tutti i creditori è stata ritualmente comunicata la pendenza della presente procedura;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Roma;

Vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

Visto, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato che il piano del consumatore risulta più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio;

Rilevato che il consumatore è risultato meritevole di accedere a questa procedura. Egli infatti non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole consapevolezza di poterle adempiere, né la situazione di sovraindebitamento è stata causata dal suo colposo comportamento;

Rilevato che non si ravvisano atti in frode ai creditori;

Ritenuto che non risultando circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi, il Piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto da Benedetto LO PRESTI, C.F.LPRBDT54D15H501I, residente in Roma in

n. , come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;

- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo a cura dell'O.C.C.;

- rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.roma.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

- Riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C. a cura della Cancelleria

Roma 31.08.2024

Il GD

dott. Francesca Vitale



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 1/8/2024.....

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARIA CRISTINA LEU

